

L'UNIFICAZIONE DI TRAFFICO DI INFLUENZE E MILLANTATO CREDITO: UNA CRASI MAL RIUSCITA

Nota a [Cass., Sez. VI, sent. 18 settembre 2019 \(dep. 7 febbraio 2020\),
n. 5221, Pres. Fidelbo, Rel. Costantini](#)

di Pierpaolo Astorina Marino

La sentenza in commento chiarisce il tema della continuità normativa tra l'abrogato art. 346, secondo comma, e il traffico di influenze illecite, così come riformulato dalla l. 3/2019. Nell'escludere tale rapporto di continuità, sconfessando l'intenzione legislativa di inglobare il millantato credito nell'art. 346-bis, la Cassazione offre lo spunto per ridiscutere l'interpretazione del traffico di influenze, il cui disvalore sembra fondarsi, più che sulla mera relazione tra mediatore e funzionario pubblico, sullo sfruttamento illecito di una capacità di influenza e sul potenziale danno arrecato ai terzi che non abbiano pari accesso ai meccanismi decisionali della pubblica amministrazione. Da qui, seri dubbi sull'unificazione realizzata dalla l. c.d. "spazzacorrotti", che appare forzata e poco adeguata alla realtà da regolare.

SOMMARIO: Il caso, la realtà e le norme. – 2. La sentenza della Cassazione: non sussiste continuità normativa tra il pretesto di dover comprare il favore di un p.u. e il vantare relazioni inesistenti con un p.u. – 3. I rapporti tra millantato credito e traffico di influenze prima della legge 3/2019. – 4. Il tentativo "unificante" della legge c.d. "spazzacorrotti". – 5. La correttezza delle conclusioni della Cassazione: il traffico di influenze illecite come lesione delle capacità di legittima influenza dei cittadini sull'azione dei decisori pubblici.

1. Il caso, la realtà e le norme.

Unificare e appiattare le fattispecie penali, sia dal punto di vista sanzionatorio sia dal punto di vista precettivo, non è sempre una buona idea: in generale, perché priva il racconto della realtà di sfumature spesso essenziali affinché i destinatari comprendano il disvalore dei comportamenti, contribuendo a quella «estenuazione, fino allo svuotamento totale, della sostanza normativa dell'ordinamento, e con essa, della sua effettività regolativa»¹; e in particolare, perché crea confusione nella stessa applicazione pratica, che si trova spesso a maneggiare fattispecie a cui sono

¹ FORTI (2018), p. 136.

riconducibili fatti concreti spesso troppo diversi fra loro per sopportare di essere regolati in una medesima disposizione.

Se l'aspetto generale della questione chiama in causa la stessa capacità del legislatore di "categorizzare" e "raccontare" la realtà² attraverso le disposizioni e quindi la determinatezza e precisione delle fattispecie, il secondo finisce per evocare anche profili di irragionevolezza della norma penale.

Entrambi gli aspetti appaiono da considerare nella vicenda affrontata nella sentenza³ che commentiamo: un caso di millantato credito di cui al secondo comma del "vecchio" art. 346 c.p. da riqualificarsi, secondo l'accusa e secondo i giudici di merito, nel novellato – a seguito della l. 3/2019 – art. 346-*bis* c.p., nell'assunto della sua continuità normativa con la fattispecie abrogata.

La vicenda è di quelle che qualsiasi commentario esporrebbe per spiegare i casi in cui «il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dovere comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato o di doverlo remunerare»: un soggetto si propone ai "clienti" per assicurare un posto di lavoro, per far revocare un provvedimento di sospensione della patente, sbloccare il sequestro di una autovettura, contattando pubblici ufficiali dietro pagamento dell'opera di mediazione oppure attraverso una dazione di denaro che, a dire del "millantatore", sarebbe stata destinata ai soggetti pubblici, asseritamente disposti, dietro pagamento, ad agire in favore degli interessati. Il tutto vantando aderenze e conoscenze inesistenti.

La sentenza che ci annota sembra particolarmente interessante perché offre un chiarimento concettuale importante circa la distinzione tra le ipotesi che ricadono nel traffico di influenza illecite, così come riformato dalla l. 3/2019, e quelle che invece, pur dopo il tentativo di inclusione del vecchio millantato credito nell'art. 346-*bis* c.p., ne rimangono fuori perché appartenenti a mondi diversi dal punto di vista criminologico.

Nel far ciò, come vedremo, la Cassazione, attraverso una interpretazione molto raffinata che si muove sul filo del dato letterale, si pone chiaramente in contrasto con quella che era l'intenzione del legislatore storico escludendo che tutte le forme di millantato credito (e in particolare quelle di cui al secondo comma del vecchio art. 346 c.p.) possano ora trovare disciplina nel traffico di influenze illecite, piuttosto che – come sostenuto nella decisione – nella più appropriata fattispecie di truffa.

La via seguita dalla decisione in commento è quella di una interpretazione restrittiva e sistematica molto attenta – sotto il profilo metodologico – al dato empirico e alla diversità degli episodi criminosi potenzialmente riconducibili alla nuova disposizione: ciò consente di valorizzarne gli esiti non solo con riferimento alle ipotesi in cui il "mediatore" si faccia remunerare con il "pretesto" di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale, ma, più in generale, per sviluppare una chiave di lettura del traffico di influenze maggiormente conforme ai beni giuridici tutelati e alle fenomenologie coinvolte.

² Cfr. la prospettiva di PAPA (2019).

³ Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 5221, Impeduglia.

2. La sentenza della Cassazione: non sussiste continuità normativa tra il pretesto di dover comprare il favore di un p.u. e il vantare relazioni inesistenti con un p.u.

Nel ricorso per Cassazione la difesa si concentra su un solo aspetto: l'assenza di continuità normativa tra l'art. 346, primo e secondo comma, e la fattispecie di cui all'art. 346-*bis*, per come modificata dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3, c.d. "spazzacorrotti".

La Suprema Corte si esprime innanzitutto sul rapporto tra il primo comma del vecchio art. 346 e il nuovo art. 346-*bis* c.p.

Sul punto la Cassazione si muove nel solco della sua precedente giurisprudenza⁴, sottolineando come nella nuova fattispecie risultino ricomprese le condotte già previste nel primo comma dell'art. 346 c.p. «incluse quelle di chi, vantando una influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione»⁵.

Torneremo anche su questo primo aspetto nel prosieguo di queste note (cfr. § 4), ma è sulla questione dei rapporti tra secondo comma dell'abrogato millantato credito e nuovo traffico di influenze illecite che la Cassazione si esprime in modo innovativo e per certi versi inatteso.

Nonostante, infatti, l'esplicita indicazione contraria proveniente dal legislatore (come riconosce la stessa Corte)⁶, la Cassazione nega che sussista continuità normativa tra il secondo comma dell'abrogato art. 346 e la nuova formulazione dell'art. 346-*bis*.

Secondo i giudici, innanzitutto, il secondo comma dell'art. 346 era da intendersi come fattispecie autonoma rispetto a quella prevista dal primo comma, con elementi di palese similitudine rispetto alla truffa, poiché – afferma la Corte – ciò che assume rilevanza «non è tanto l'ipotetico futuro rapporto, che si deve ritenere inesistente, tra il millantatore ed il pubblico funzionario, quanto l'eminente tutela patrimoniale accordata dalla norma al truffato»⁷.

⁴ Cass. pen., sez. VI, 14 marzo 2019, n. 17980, Nigro.

⁵ Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 5221, Impeduglia.

⁶ La Cassazione fa riferimento alla relazione di accompagnamento al disegno di legge alla base della l. 3/2019 che si esprime proprio nel senso della continuità normativa tra "tutto" il millantato credito e la nuova disposizione. Cfr. *infra* § 4.

⁷ Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 5221, Impeduglia: «La ragione per cui, infatti, la fattispecie già prevista dall'art. 346 c.p., comma 2 è stata sempre ritenuta quale ipotesi autonoma rispetto a quella di cui al comma 1 (Sez. U, n. 12822 del 21/01/2010, Marcarino, Rv. 246270) risiede nel fatto che la norma in esame censura penalmente la condotta di chi si fa dare o promettere per sé o per altri "denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare"; condotta che, a differenza di quella ricompresa nella fattispecie di cui al comma 1, non può che realizzarsi attraverso artifici e raggiri propri della truffa, contegno fraudolento ben evidente là dove la norma fa espresso e significativo riferimento al "pretesto", termine che evoca la rappresentazione di una falsa causa posta a base della richiesta decettiva idonea ad indurre in errore la vittima che si determina alla prestazione patrimoniale».

Così stando le cose, la Cassazione argomenta su tre punti la tesi della discontinuità normativa.

In primo luogo, valorizza il fatto che la fattispecie di traffico di influenze illecite sia strettamente finalizzata a prevenire le più gravi condotte di corruzione, rappresentando una anticipazione «della soglia di punibilità rispetto a condotte che difficilmente avrebbero potuto integrare il delitto di corruzione (neppure nella forma tentata) e che fanno chiaramente presagire come la tutela sia eminentemente volta a salvaguardare l'attività della pubblica amministrazione nelle sue varie articolazioni nazionali ed internazionali»⁸. Di conseguenza, secondo i giudici, «un reato che era rivolto in maniera preponderante alla tutela del patrimonio della vittima truffata dal "venditore di fumo", difficilmente si presta a realizzare un *vulnus* alla pubblica funzione e a necessitare di una tutela rispetto a fatti che nessun collegamento, sia in astratto sia in concreto, potrebbero avere con gli interessi pubblici teleologicamente tutelati dalla norma penale in esame».

In secondo luogo, da considerarsi con attenzione è la punibilità, ai sensi dell'art. 346-*bis*, anche di colui che dia o prometta denaro o altra utilità al soggetto che asserisca di possedere capacità di condizionamento della pubblica amministrazione: se il "mediatore" «pone in essere raggiri per indurre il soggetto passivo in errore sull'esistenza di un rapporto con un soggetto pubblico in realtà inesistente, non si comprende come possa ipotizzarsi da parte del "truffato" un'aggressione al bene giuridico che la norma intende preservare»⁹.

Da ultimo, nonostante la contraria ed esplicita intenzione legislativa, la Corte valorizza la mancata riproposizione del termine "pretesto" nel corpo dell'art. 346-*bis* c.p. che dimostrerebbe come in realtà la nuova disposizione non includa l'ipotesi di colui che si faccia consegnare o promettere qualche utilità senza alcuna possibilità di incidere sul pubblico funzionario.

È questa la parte più interessante della motivazione.

L'assenza del concetto di "pretesto" nel corpo della nuova fattispecie farebbe ritenere, secondo la Cassazione, che «il riferimento al "vanto" di relazioni asserite non può essere intesa come condotta sovrapponibile a quella posta in essere con l'inganno (resa palese con il termine «pretesto»), dovendosi ritenere che l'enunciazione da parte del mediatore-faccendiere al rapporto con i pubblici poteri non sia rivolta ad indurre in errore per mezzo di artifici e raggiri il cliente, quanto necessariamente a prospettare, seppure non in termini di certezza, la concreta possibilità di influire sull'agente pubblico»¹⁰. In questo senso, la condotta incriminata dovrebbe ritenersi integrata solo quando esprima la «concreta possibilità di riuscire a influenzare l'agente pubblico, comportamento che si pone, a ben osservare, nella fase immediatamente prodromica rispetto a un eventuale reale coinvolgimento dell'agente pubblico, circostanza che, qualora si realizzi, integra le fattispecie di cui agli artt. 318, 319 e 319-*ter* e nei reati di

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *Ibidem*.

corruzione di cui all'art. 322-*bis* c.p. enunciati nella riserva contenuta nell'*incipit* della norma penale di cui all'art. 346-*bis* c.p.»¹¹.

Come si nota, sono argomenti che ridisegnano la fattispecie e che meritano dunque una specifica attenzione.

3. I rapporti tra millantato credito e traffico di influenze prima della legge 3/2019.

Per apprezzare la portata delle affermazioni della Suprema Corte e valutarne la compatibilità con il sistema normativo disegnato dalla legge 3/2019 occorre fare un passo indietro, analizzando i rapporti tra millantato credito e traffico di influenze prima della riforma del 2019.

Come noto, la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 346 c.p. è stata nel tempo oggetto di plurime interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali tese talora ad ampliarne lo spettro applicativo oltre i confini originari.

Alla lettura tradizionale del millantato credito come *venditio fumi*¹², se ne sono con il tempo sovrapposte altre, anche molto autorevoli¹³, che tendevano a includere nella fattispecie anche situazioni molto vicine a quelle adesso regolate dal traffico di influenze illecite, sulla base dell'idea che "millantare" potesse voler dire anche soltanto "rimarcare" o "amplificare" la reale capacità di influenzare la pubblica amministrazione. Chiara l'idea di fondo: spostare il *focus* della tutela dal vetusto bene giuridico del prestigio della p.a. al ben più rilevante interesse all'imparziale svolgimento delle funzioni dei pubblici funzionari¹⁴.

Per la verità, come emerge anche da una recente ricerca¹⁵, la giurisprudenza non si è mai spinta fino al punto di ricomprendere nella vecchia fattispecie il traffico di influenze realmente esistenti, limitandosi al massimo a includervi, sulla scorta di autorevole dottrina¹⁶, le condotte di vanteria e magnificazione di relazioni esistenti.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Cfr., ad esempio, ANTOLISEI (2008), p. 434. In giurisprudenza: Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 2000, n. 2645 ove si afferma che «in epoca più recente ha preso corpo un orientamento minoritario che contesta la costruzione classica del reato come "vendita di fumo", per vedere il tratto tipico del delitto nel "traffico di influenze illecite", tesi che però contrasta con la punibilità del solo millantatore, laddove non si scorgerebbe, accogliendo quest'ultima impostazione, perché mai dovrebbe andare esente da pena la persona che mira a ottenere il vantaggio). La giurisprudenza di legittimità è, invece, sostanzialmente unanime nell'adesione alla tesi prevalente nella dottrina classica»; Cass. pen., sez. VI, 20 settembre 2004, n. 49048 «secondo la linea giurisprudenziale costantemente seguita dalla Suprema Corte il reato si sostanzia in una "vendita di fumo", e cioè in una fraudolenta alterazione della realtà, e che non ha mai trovato accoglimento la teoria, sostenuta da alcuni autori, che ricostruisce questa figura criminosa in termini di "traffico di influenze illecite", non implicante necessariamente una prospettazione di una realtà diversa dal vero (v. per tutte Cass., sez. VI, u.p. 4 maggio 2001, Paccani)». Cfr. anche, tra le molte, Cass. pen., sez. VI, 4 maggio 2001, n. 20105.

¹³ PEDRAZZI (1968), pp. 912 ss.; TAGLIARINI (1976), pp. 308 ss.; DE ANGELIS (1990), pp. 2 ss.; RAMPIONI (1993), pp. 684 ss., p. 688; SEMERARO (2000), pp. 57 ss.

¹⁴ Cfr., in particolare PEDRAZZI (1968), p. 929.

¹⁵ GIOIA e VENTURATO (2019), pp. 227 ss.

¹⁶ ROMANO (2015), pp. 147-148.

Per quanto limitata, si trattava comunque di un'apertura interpretativa all'inclusione, nel millantato credito, di casi in cui una relazione tra mediatore e p.u., benché amplificata, purtuttavia esistesse.

Del resto, una interpretazione che prescindesse da una componente di inganno sarebbe stata poco compatibile con la non punibilità del "compratore" di influenze e con la natura chiaramente fraudolenta – espressa dal termine "pretesto" – della fattispecie prevista nel secondo comma dell'art. 346 c.p.

Si rimaneva, dunque, piuttosto lontani dalle dinamiche tipiche del *trading in influence*, come segnalato in modo inequivoco dalla stessa giurisprudenza in molte sentenze e in particolare nel noto caso *Imi-Sir*¹⁷.

Appare, dunque, indubbio che l'introduzione, con la legge 190/2012, dell'art. 346-bis c.p. abbia colmato una effettiva lacuna del nostro ordinamento¹⁸.

Sin da subito, tuttavia, i rapporti tra le due fattispecie sono apparsi complessi.

Secondo la lettura più comune, la comparsa nell'ordinamento della fattispecie di cui all'art. 346-bis c.p. avrebbe dovuto riportare il millantato credito nella sua dimensione naturale di ipotesi particolare di truffa¹⁹.

La giurisprudenza, tuttavia, ha affermato la tesi di una parziale continuità normativa tra vecchio millantato credito e nuovo traffico di influenze illecite anche per i casi in cui una relazione effettivamente esistente fosse stata soltanto amplificata (presupponendo, quindi, uno spettro applicativo del 346 molto più ampio di quello realmente esistente prima della riforma)²⁰.

Secondo una diversa posizione, invece, nel millantato erano ancora da ricomprendere le ipotesi in cui a una relazione pur esistente si aggiungesse – in modo determinante – «una componente di inganno, data dal far credere di essere in grado di esercitare un'influenza sul p.u.»²¹.

In questa seconda prospettiva, il traffico di influenze avrebbe, dunque, attribuito rilevanza penale a fatti che prima non l'avevano, senza alcuna sovrapposizione con il 346 c.p., in quanto diretta a incriminare «una differente classe di condotte e perciò priva di profili di interferenza con la vecchia incriminazione»²², e cioè

¹⁷ Cass., sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435, in *Cass. pen.*, 2007, 4, p. 1605, con nota di MEZZETTI (2007). La vicenda è nota: un magistrato aveva accettato del denaro al fine di intercedere presso un giudice civile, estraneo al suo ufficio (altrimenti: corruzione), in favore del compratore di influenze.

¹⁸ Cfr., ad esempio, BALBI (2012), MERENDA (2013), LOSAPPIO (2015).

¹⁹ Cfr. ROMANO (2013), p. 1403.

²⁰ In giurisprudenza Cass. pen., Sez. VI, 14 dicembre 2016, n. 4113, Rigano; Cass. pen., sez. VI, 27 settembre 2017, n.53332; Cass. pen., sez. VI, 28 aprile 2017, n. 37463; Cass. pen., sez. VI, 11 dicembre 2014, n. 51688, secondo cui «Le condotte di colui che, vantando un'influenza effettiva verso il p.u., si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del p.u., condotte finora qualificate come reato di millantato credito ai sensi dell'art. 346, commi 1 e 2, c.p., devono, dopo l'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, in forza del rapporto di continuità tra norma generale e norma speciale, rifluire sotto la previsione dell'art. 346-bis c.p., che punisce il fatto con pena più mite». In questo senso in dottrina cfr. MAIELLO (2013), p. 434.

²¹ ROMANO (2015), pp. 149-150.

²² MONGILLO (2019), p. 279.

i casi di vendita di una effettiva capacità di influenza, prima ancora che di vendita (e addirittura – come vedremo – a prescindere dalla attuale esistenza) di una relazione²³.

La prima soluzione, pur se affermata in giurisprudenza, tuttavia, conduceva a risultati paradossali, puntualmente indicati dalla dottrina: applicando l'art. 346-*bis* a fatti – asseritamente – prima riconducibili all'art. 346, «una riforma concepita per inasprire il controllo penale rispetto a fatti in senso lato corruttivi avrebbe sortito, *in parte qua*, l'opposto effetto di attenuare il carico sanzionatorio in relazione alle condotte più insidiose per i beni istituzionali, quelle in cui un soggetto abbia carpito un vantaggio barattando un'influenza effettivamente esistente su un pubblico ufficiale»²⁴.

Un po' più in ombra è rimasto, invece, il secondo comma dell'art. 346.

Questa fattispecie²⁵, secondo la dottrina più autorevole, ancor più difficilmente avrebbe potuto essere ricondotta per via interpretativa a un pur sfumato e *ante litteram* traffico di influenze.

Come spiega la dottrina, vi erano plurimi argomenti per sostenere l'irriducibilità del secondo comma dell'art. 346 alle fattezze del *trading in influence* e, invece, l'affinità strutturale con le ipotesi di truffa.

Da un lato, infatti, «il termine “pretesto” è lo stesso che ricorre nella descrizione della truffa, all'art. 640, co. 1, n. 2, dove viene comunemente inteso come prospettazione falsa»²⁶, dall'altro una diversa lettura avrebbe comportato conseguenze sistematiche paradossali nei rapporti con la fattispecie di corruzione²⁷. Con la conseguenza, dunque, che nell'art. 346, comma 2, il pretesto non poteva che essere inteso come rappresentazione falsa di un proposito corruttivo in realtà inesistente.

²³ In questo senso anche LOSAPPIO (2015), p. 1014: «in questa prospettiva, l'art. 346-*bis* nella maggior parte dei casi si porrebbe non più in rapporto di mera eterogeneità, ma di vera e propria incompatibilità o alternatività con la fattispecie di millantato credito».

²⁴ MONGILLO (2019), p. 276. Per una analisi delle molteplici distonie della riforma del 2012 cfr. anche ROMANO (2015), pp. 163-164.

²⁵ Unanimemente ritenuta come fattispecie autonoma e non come circostanza aggravante del primo comma dell'art. 346: cfr., per tutte, in giurisprudenza, Cass. pen., Sez. Un., 21 gennaio 2010, n. 12822, Marcarino.

²⁶ ROMANO (2015), p. 148.

²⁷ ROMANO (2015), p. 149: «perché nel caso in cui l'agente, vantando speciali “entrature”, dopo aver ricevuto il denaro con il reale proposito, sinceramente manifestato all'interlocutore, di acquistare o remunerare il favore del p.u., avesse dato attuazione al patto intercorso offrendo o promettendo il denaro o altra utilità al p.u. medesimo, delle due l'una: o si sarebbe dovuto ammettere un concorso tra millantato credito e corruzione oppure la successiva corruzione avrebbe assorbito il millantato credito». Con conseguenze paradossali, ad esempio la punizione con pena sensibilmente inferiore per chi, portando a termine il piano corruttivo, inizialmente “pretestuoso”, consegnasse o promettesse il denaro a un p.u. per un atto conforme ai doveri d'ufficio. In giurisprudenza, molto chiara nel senso dell'alternatività tra millantato credito e corruzione Cass. pen., sez. VI, 19 luglio 2012, n.33328: «Tra il reato di corruzione e quello di millantato credito intercorre un rapporto alternativo che esclude la configurabilità del concorso materiale delle due diverse fattispecie: l'agente che riceve il denaro o la promessa di denaro con il falso pretesto di dover corrompere il pubblico ufficiale commette il reato di millantato credito e non quello di corruzione, che implica invece che la somma di denaro o la sua promessa siano date in vista della effettiva retribuzione dell'atto di ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto o deve compiere».

Questa lettura, inoltre, rende ragione di quella giurisprudenza – probabilmente non maggioritaria – che riteneva il delitto di truffa assorbito nella fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 346. Come afferma la stessa sentenza in commento «la condotta sanzionata dall’art. 346 c.p., comma 2, a differenza di quella prevista dal comma 1, consiste in una forma di raggiri nei confronti del soggetto passivo che viene indotto ad un accordo che lo impegna ad una prestazione patrimoniale in quanto determinato da una falsa rappresentazione della realtà»²⁸. L’elemento essenziale su cui si incentra il disvalore della fattispecie era dato, infatti, «non tanto dall’ipotetico futuro rapporto, che si deve ritenere inesistente, tra il millantatore ed il pubblico funzionario, quanto [dal]l’eminente tutela patrimoniale accordata dalla norma al truffato»²⁹.

4. Il tentativo “unificante” della legge c.d. “spazzacorrotti”.

In questo quadro normativo – a dire il vero abbastanza confuso e insoddisfacente³⁰ – è infine intervenuta la l. n. 3/2019, che, sulla scorta di diverse sollecitazioni internazionali³¹ e dottrinali³², ha, da un lato, ampliato la previgente fattispecie di traffico di influenze illecite, in particolare sopprimendo il limite della necessaria finalizzazione del patto al compimento di un atto antidoveroso da parte del soggetto pubblico³³, dall’altro ricompreso – almeno nelle intenzioni – il vecchio millantato credito nel 346-*bis*, parificandone, quindi, il trattamento sanzionatorio ed estendendo la punibilità al “cliente”³⁴.

La nuova disposizione prevede, infatti, che la mediazione illecita – sia quella finalizzata a ottenere denaro come prezzo per condizionare un p.u. (c.d. mediazione “onerosa”, sia quella orientata a offrire al p.u. una qualche utilità per “comprarne” la funzione (c.d. mediazione “gratuita”) – avvenga «sfruttando o vantando relazioni

²⁸ Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 5221, Impeduglia. Nello stesso senso Cass. pen., Sez. VI, 07 giugno 2006, n. 30150, La Porta; Cass. pen., Sez. VI, 12 luglio 2017, n. 40940, Grasso; Cass. pen., Sez. VI, 27 febbraio 2007, n.18285. Sostenevano, invece, la possibilità di un concorso tra millantato credito e truffa: Cass. pen., Sez. VI, 13 gennaio 2017, n. 9961 Cass. pen., Sez. VI, 28 dicembre 2016, n.9960; Cass. pen., Sez. VI, 29 gennaio 2015, n.8994; Cass. pen., Sez. VI, 05 novembre 2009, n. 9470. In dottrina per l’apparenza del concorso cfr., tra gli altri, ROMANO (2015), p. 156; MEZZETTI (2007), pp. 1618 ss.; RAMPIONI (1993), p. 690; PAGLIARO (2000), p. 399 ss.; coerentemente la tesi del concorso reale di norme e di reati era sostenuta, invece, da chi riconduceva il millantato credito a una forma di traffico di influenze, cfr. PEDRAZZI (1968), p. 936.

²⁹ Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 5221, Impeduglia.

³⁰ Cfr. ancora MONGILLO (2019), pp. 280 ss.

³¹ Cfr. in particolare la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 1999 (art. 12), ratificata e resa esecutiva dall’Italia con la l. 28 giugno 2012, n. 110, e la Convenzione sulla lotta alla corruzione dell’Onu del 2003 (art. 18), oggetto di ratifica con la l. 3 agosto 2009, n. 116. Per una analisi delle fonti sovranazionali cfr. GIOIA (2019), pp. 93 ss.

³² Cfr. ad esempio DOLCINI e VIGANÒ (2012), nonché ROMANO (2013), pp. 1397 ss.

³³ Sulla problematica della contrarietà dell’atto ai doveri d’ufficio nel traffico di influenze illecite e sul suo superamento nella riforma del 2019 si consenta il rinvio a ASTORINA MARINO (2019), pp. 307 ss.

³⁴ Per una analisi compiuta della nuova fattispecie cfr. ancora MONGILLO (2019), pp. 280 ss. nonché GAMBARDELLA (2019), pp. 44 ss.

esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis».

Non è questa la sede per soffermarsi sulle molteplici problematiche poste dalla riforma del 2019, mentre è necessario comprendere le ragioni sottostanti l'unificazione con il millantato credito.

Queste possono rinvenirsi, innanzitutto, nelle convenzioni internazionali da cui trae origine la fattispecie.

In primo luogo, l'art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 1999 prevede un obbligo di incriminazione³⁵ relativo al «fatto di promettere, offrire o procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a titolo di remunerazione a chiunque afferma o conferma di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione di un» pubblico ufficiale in senso ampio, così come «il fatto di sollecitare, riceverne o accettarne l'offerta o la promessa a titolo di remunerazione per siffatta influenza, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno effettivamente esercitata oppure che la supposta influenza sortisca l'effetto esercitato»³⁶.

Come si nota, la disposizione convenzionale non distingue in alcun modo tra influenza esistente ed influenza soltanto affermata e si presta, dunque, a ricomprendere, stando al suo tenore letterale, anche il nostro vecchio millantato credito. Questa ampia tipizzazione, al limite della genericità, avrebbe lo scopo di «intercettare la *"background corruption"*, ossia quell'insieme di condotte, tipiche della c.d. *"corruzione sistemica"*, che costituiscono il retroterra di veri e propri accordi corruttivi o comunque di condotte di deviazione dell'azione amministrativa dai canoni di imparzialità, efficienza e correttezza»³⁷.

Non molto diverso il tenore della Convenzione sulla lotta alla corruzione dell'Onu del 2003, che all'art. 18 prevede, come oggetto di incriminazione, il fatto «di promettere, offrire o concedere ad un pubblico ufficiale o ad ogni altra persona, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio affinché detto ufficiale o detta persona abusi della sua influenza reale o supposta, al fine di ottenere da un'amministrazione o da un'autorità pubblica dello Stato Parte un indebito vantaggio per l'istigatore iniziale di tale atto o per ogni altra persona». Allo stesso modo, suggerisce di punire la sollecitazione e l'accettazione di una qualche utilità non dovuta «per sé o per un'altra persona al fine di abusare della sua influenza reale o supposta per ottenere un indebito vantaggio da un'amministrazione o da un'autorità pubblica dello Stato Parte»³⁸.

Sulla scorta di queste indicazioni, dopo l'iniziale ritrosia del legislatore del 2012, con la legge del 2019 si sono dunque unificate le due fattispecie.

L'intenzione del legislatore era chiara.

³⁵ Dubbioso sulla reale esistenza di un obbligo di incriminazione, MONGILLO (2019), p. 267, che rileva come le Convenzioni utilizzino l'espressione *«shall consider adopting»*.

³⁶ Per l'analisi della fattispecie convenzionale cfr. GIOIA (2019), pp. 99 ss.

³⁷ Ivi, p. 100.

³⁸ Per un commento dettagliato al testo della Convenzione ONU cfr. ancora GIOIA (2019), p. 116.

Come si legge nella relazione al d.d.l. sulla riforma (richiamata anche dalla sentenza che si annota), si intendeva apportare «una radicale modifica – in senso ampliativo – della fattispecie incriminatrice del traffico illecito d’influenze (art. 346-*bis* c.p.), con riassorbimento nello stesso delle condotte di millantato credito e contestuale abrogazione dell’art. 346 c.p. (art. 1, comma 1, lett. o)»³⁹.

Ciò sarebbe stato “imposto”, secondo il proponente del d.d.l., dal fatto che le convenzioni richiamate non distinguono «a seconda delle dinamiche intersoggettive sottese alla conclusione dell’accordo: nelle normative sovranazionali, l’eventuale “inganno” di una parte a danno dell’altra e il conseguente errore sul buon esito dell’operazione non incidono in alcun modo sulla configurabilità della fattispecie e sulla responsabilità dei soggetti coinvolti»⁴⁰.

Sempre secondo il legislatore, questo ampliamento avrebbe avuto la funzione di prevenire «il pericolo che la corresponsione di indebite utilità a un “faccendiere” che assuma di poter influire su pubblici funzionari (o a persona che si presenti come tale, a prescindere dall’attualità della relazione di influenza vantata) si traduca realmente in un contatto con i pubblici ufficiali e nella possibilità di una reale corruzione di questi ultimi, per la prospettiva di un immediato guadagno, specie in contesti a corruzione diffusa come quelli presenti nel nostro Paese»⁴¹.

Nel disegno di legge si cita espressamente, peraltro, il contributo dottrinale di chi⁴² segnalava, in relazione alla riforma del 2012, l’opportunità di una parificazione e di una unificazione tra millantato credito e traffico di influenze.

Secondo questa impostazione, infatti, «la corresponsione di indebite utilità – e in particolare di consistenti somme di denaro – a chi assuma di poter influire su pubblici funzionari crea, almeno di regola, il pericolo che dei pubblici ufficiali possano essere realmente contattati, e possano essere realmente corrotti dalla prospettiva di un immediato guadagno, specie in contesti a corruzione diffusa come quelli in cui non è infrequente imbattersi anche nel nostro paese. Anche qui, allora, ci pare che il messaggio che deve provenire dal codice penale debba suonare forte e chiaro: non si deve dare o promettere ad alcuno denaro o altra utilità, allo scopo di influire indebitamente sull’attività dei pubblici funzionari»⁴³.

Questa, dunque, l’impostazione di fondo e la finalità perseguita dal legislatore del 2019 nell’abrogare il millantato credito e inglobarlo nel traffico di influenze. Vediamo come questa filosofia venga messa in discussione dalla sentenza in commento con argomenti, a nostro avviso, abbastanza convincenti.

³⁹ D.d.l. n. 1189/2018, presentato dal Ministro della Giustizia on. Bonafede, il 24 settembre 2018, p. 15.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ *Ivi*, p. 16.

⁴² DOLCINI e VIGANÒ (2012).

⁴³ DOLCINI e VIGANÒ (2012), p. 240.

5. La correttezza delle conclusioni della Cassazione: il traffico di influenze illecite come lesione delle capacità di legittima influenza dei cittadini sull'azione dei decisori pubblici.

Senza dubbio le affermazioni della Corte di Cassazione stridono fortemente con i propositi del legislatore del 2019.

Non sembra, tuttavia, che si tratti di argomentazioni prive di fondamento e del tutto sganciate dal dato letterale: a nostro avviso, infatti, colgono un punto che non sempre è emerso in modo chiaro nel dibattito in materia e che, anzi, è in grado di modificare la lettura dell'intero traffico di influenze e, di conseguenza, della continuità normativa non solo tra secondo comma del 346 e nuovo 346-*bis*, ma anche con riferimento al rapporto tra primo comma del vecchio millantato credito e traffico di influenze.

C'è da dire che la dottrina che si è occupata sinora del tema ha, per lo più, recepito l'idea che «nei casi in cui il mediatore tragga profitto dalla declamazione ingannevole di una relazione inesistente, il campo semantico [sia] quello della vanteria di una relazione asserita»⁴⁴. Con la conseguenza che «tali comportamenti prima punibili *ex art.* 346 c.p., continueranno a esserlo in base al rinnovato art. 346-*bis*, da applicare ai fatti pregressi, ai sensi dell'art. 2, comma 4 c.p., in forza del più mite trattamento punitivo»⁴⁵.

La questione segnalata dalla Cassazione è tuttavia di estrema rilevanza. Come si è visto, i giudici, prendendo spunto dalla mancata riproposizione del termine "pretesto", affermano che – per ciò che concerne il secondo comma dell'abrogato art. 346 – «il riferimento [nell'art. 346-*bis*] al "vanto a relazioni asserite" non può essere inteso come condotta sovrapponibile a quella posta in essere con l'inganno (resa palese con il termine "pretesto")»⁴⁶, poiché solo quando la condotta incriminata esprima la «concreta possibilità di riuscire ad influenzare l'agente pubblico» essa si pone «nella fase immediatamente prodromica rispetto ad un eventuale reale coinvolgimento dell'agente pubblico»⁴⁷.

Anche dal punto di vista letterale, del resto, il "vanto" di relazioni asserite crediamo vada letto in coerenza con il trattamento riservato dalla norma al compratore: intendere il concetto di vanto come comprensivo dell'inganno stride, per la verità, con la punibilità del soggetto ingannato. Né, del resto, il fatto che l'intenzione del "compratore" di influenze fosse quella di ottenere un vantaggio indebito osta alla sua non punibilità: basti pensare, a tal proposito, come ricordato dalla Cassazione, all'ipotesi contemplata nell'art. 640, comma 2, n. 1., c.p., laddove il soggetto truffato agisce con il fine di far esonerare sé stesso o un altro soggetto dal servizio militare.

Questa lettura, però, non sembra possa essere limitata al solo caso in cui il "mediatore" si faccia dare o accetti l'offerta di utilità con il "pretesto" ingannatorio di

⁴⁴ MONGILLO (2019), p. 282.

⁴⁵ MONGILLO (2019), p. 283.

⁴⁶ Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 5221, Impeduglia.

⁴⁷ *Ibidem*.

dover remunerare un esponente della pubblica amministrazione. Essa si presta, anzi, a fornire una chiave di lettura più generale del traffico di influenze illecite e, dunque, del destino di tutte le condotte prima ricadenti nel millantato credito.

La chiave di volta del ragionamento può essere rinvenuta nella rilettura del bene giuridico coinvolto dai delitti contro la pubblica amministrazione e più in particolare nel traffico di influenze illecite.

Se, infatti, nei delitti contro la pubblica amministrazione, e specialmente nelle fattispecie di corruzione, deve darsi particolare rilievo alla posizione dei terzi, di tutti coloro, cioè, che nutrono una aspettativa in relazione alla tutela dei propri interessi rispetto all'azione amministrativa⁴⁸, allora determinante diventa il tradimento di quella che viene chiamata relazione di agenzia⁴⁹. Vale a dire: la frustrazione degli «interessi dei terzi che entrano in rapporto con l'agente, protetti nella loro aspettativa che l'agente si attenga in modo duraturo alle regole impartite dal principale»⁵⁰. Ciò che si intende salvaguardare è, in definitiva, «l'aspettativa di (almeno) un soggetto estraneo (sia al rapporto tra agente e principale, sia anche al rapporto tra agente e corruttore) a che l'agente operi stabilmente nell'interesse esclusivo del suo principale e si attenga alle regole che questi gli ha dato»⁵¹.

Nel traffico di influenze, questa indicazione di massima può essere tradotta nella necessità di salvaguardare quella «uguaglianza di influenza»⁵², cui dovrebbero ambire i sistemi democratici: cioè la capacità di ciascuno di poter influire legittimamente sull'azione amministrativa⁵³, proibendo e sanzionando penalmente quei comportamenti che hanno come obiettivo la “sovrarappresentazione” illecita di un interesse privato a scapito della facoltà dei terzi di vedersi riconosciuta la capacità di incidere sui processi decisionali pubblici e a scapito dell'interesse della collettività alla conoscenza dei percorsi che hanno condotto a un certo provvedimento discrezionale⁵⁴.

Un approccio, dunque, che tende a interpretare – in modo più adeguato a una realtà in cui pubblico e privato si intersecano continuamente e proficuamente – l'art. 346-*bis* come fattispecie a tutela di una “capacità” del cittadino di influenzare, secondo i canali previsti dell'ordinamento e a parità di condizioni, la pubblica amministrazione. Destinando, così, la relativa sanzione penale a quelle condotte che creano il pericolo della crescita delle disuguaglianze di accesso ai beni pubblici e della opacità decisionale.

Se questa ricostruzione può ritenersi fondata, allora appare quanto mai ragionevole la conclusione cui giunge la Suprema Corte: essa condiziona la sfera applicativa dell'art. 346-*bis* all'effettiva o potenziale lesione della capacità di accesso

⁴⁸ Cfr. in particolare la ricostruzione di FORTI (2003), p. 1115 ss.

⁴⁹ Cfr. CENTONZE (2013), p. 43 ss.

⁵⁰ FORTI (2003), p. 1133.

⁵¹ FORTI (2003), p. 1127.

⁵² DWORKIN (2002), p. 206.

⁵³ Per una analisi dei rapporti tra interesse pubblico e interesse privato nell'azione della pubblicazione amministrativa dal punto di vista penalistico, si consenta il rinvio a ASTORINA MARINO (2019), p. 320 ss.

⁵⁴ Cfr., più ampiamente, ASTORINA MARINO (2019), p. 324 ss.

alla pubblica amministrazione, punendo soltanto quelle mediazioni che determinino rapporti opachi ed effetti distorsivi sull'azione amministrativa.

Il punto di discriminazione diventa allora non più tanto l'assenza/presenza della relazione pregressa tra mediatore e pubblico ufficiale, che espressamente l'art. 346-*bis* c.p. ritiene irrilevante, quanto piuttosto l'alternativa tra capacità di influenza (reale o soggettivamente ritenuta) e l'inganno posto in essere da chi si propone come mediatore sulla capacità di accedere al decisore pubblico.

Questa lettura privilegia, in definitiva, una interpretazione della fattispecie orientata al principio di offensività e alla pericolosità reale del comportamento posto in essere per il bene tutelato, piuttosto che alla soggettiva volontà malevola del "cliente" che intende "acquistare" una possibilità di accesso differenziato e abusivo alla pubblica amministrazione⁵⁵.

Da questa prospettiva, l'assenza di continuità normativa tra millantato credito e traffico di influenze andrebbe affermata – non soltanto per le condotte prima ascrivibili al secondo comma del millantato credito ma – quasi per l'intera gamma dei comportamenti prima riconducibili all'art. 346: tutte le condotte in cui il mediatore, a prescindere dal fatto che la mediazione sia diretta a comprare il favore o a condizionare (dietro pagamento di una commissione) l'esponente pubblico senza remunerarlo, agisca senza alcuna possibilità di influenzare il processo decisionale della p.a., sostanzialmente ingannando il "cliente" su questa capacità, andrebbero ricondotte alla truffa (con conseguente non punibilità di colui che corrisponde o promette l'utilità)⁵⁶. Potrebbero, invece, rientrare nel nuovo 346-*bis* c.p. soltanto quelle ipotesi – prima riconducibili al 346 c.p. – in cui il mediatore non abbia ingannato l'interessato, ma semplicemente abbia magnificato la sua capacità di influenza, in realtà ridotta, ma pur sempre esistente.

⁵⁵ Vale la pena precisare che la lettura proposta nel testo non sembra affatto vietata dalla normativa convenzionale che parla di «abuso di influenza reale o supposta» (art. 18 Convenzione ONU di Merida) e, nella Convenzione sulla Corruzione del Consiglio d'Europa, di punizione del fatto di «sollecitare, riceverne o accettarne l'offerta o la promessa a titolo di remunerazione per siffatta influenza, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno effettivamente esercitata oppure che la supposta influenza sortisca l'effetto esercitato». In nessun caso, però, le norme convenzionali fanno riferimento alla punizione a titolo di traffico di influenza della condotta di chi inganni sulla propria capacità di influenza e, tanto meno, del soggetto a tal proposito ingannato.

⁵⁶ Conclusione in parte simile, sebbene con altre argomentazioni, si trova in una parte minoritaria della dottrina: GAMBARDILLA (2019), p. 73, secondo il quale, «devono [...] essere puniti con il nuovo art. 346-*bis* c.p. – tramite il frammento di enunciato "vantando relazioni asserite" – quei casi in cui, per un verso, il faccendiere non inganna il cliente; ma, per altro verso, non si è certi che egli possa realmente influire sull'agente pubblico. Il cliente non ignora la capacità solo potenziale del trafficante di porre in essere un legame con il pubblico funzionario, ma ugualmente corrisponde denaro o utilità per l'eventuale mediazione illecita. Non si sfrutta cioè una relazione esistente, bensì si vanta la possibilità di instituirle; di poter arrivare ad influenzare l'agente pubblico. Una vanteria che però non inganna il cliente sulla circostanza che la relazione non è esistente, bensì solo possibile in un prossimo futuro. La dazione avviene su tali basi, e dunque qui vi è un concreto pericolo per il buon funzionamento e l'imparzialità dell'azione della p.a., che giustifica la punizione del soggetto che dà il denaro o altra utilità». Aderisce a questa tesi anche CINGARI (2019), p. 753.

Beninteso: questa soluzione, che conduce alla non punibilità del soggetto “truffato”, non porta però alla non punibilità di colui che si proponga falsamente come soggetto in grado di influenzare illecitamente la pubblica amministrazione. Rimane, infatti, applicabile la tradizionale ipotesi di truffa, che ha un disvalore ben diverso e forse più adeguato rispetto a ipotesi che non creano un pericolo reale per il buon funzionamento e l'imparzialità dei meccanismi decisionali della pubblica amministrazione.

Non ci sfuggono naturalmente i problemi probatori, come giustamente segnalato da quegli autori che hanno ritenuto «inopportuno gravare la pubblica accusa del complesso onere di dimostrare, una volta provata l'illecita dazione o promessa, che chi l'ha ricevuta disponeva effettivamente di una qualche influenza su specifici pubblici funzionari»⁵⁷. Crediamo, tuttavia, che in questo caso le difficoltà vadano affrontate con un esame analitico dei rapporti intrattenuti dal mediatore e delle aderenze professionali e personali di cui disponeva, evitando di cadere in generalizzazioni prive di fondamento basate sulla mera posizione o sul ruolo ricoperto dal soggetto in questione.

Vedremo se questa posizione della Cassazione verrà confermata e magari sviluppata da successive sentenze, ma in ogni caso essa ci sembra chiarisca come non sia stata del tutto plausibile, considerando i beni giuridici e le fenomenologie criminose coinvolte, l'incorporazione – a questo punto forse nemmeno riuscita – in un'unica fattispecie del “vecchio” millantato credito e del traffico di influenze illecite⁵⁸: nel primo caso, infatti, ci troviamo di fronte a un fatto che offende innanzitutto gli interessi patrimoniali della vittima del millantatore e, solo in via mediata, il “prestigio” della pubblica amministrazione; nel secondo caso, invece, di un reato che mette in pericolo l'imparzialità e il buon andamento della p.a.

⁵⁷ DOLCINI e VIGANÒ (2012), p. 240.

⁵⁸ Va segnalato, dal punto di vista politico-criminale, il progetto dell'Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e di Unitelma Sapienza, culminato nel volume GIAVAZZI *et al.*, (2019). In questo progetto, come si può leggere nell'articolato e nelle note esplicative allo stesso (pp. 331 ss.), si dà atto di come «la piena parificazione [...] vecchio millantato credito e traffico di influenze illecite [...] appaia poco ragionevole» (p. 345). Tuttavia, pur dando atto di come la soluzione migliore appaia quella di ricollocare il millantato credito nell'ambito dei reati contro il patrimonio come speciale ipotesi di truffa, i proponenti del progetto hanno ritenuto di propendere il mantenimento della punibilità dei casi di “vanto” di “relazioni meramente asserite” nel medesimo articolo dedicato al traffico di influenze illecite, ma in un comma separato e con una pena inferiore, a sottolinearne appunto la diversità fenomenologica e in termini di offensività.

Bibliografia

ANTOLISEI, Federico (2008): *Manuale di diritto penale. Parte speciale, II*, a cura di F. Grosso (Milano, Giuffrè)

ASTORINA MARINO, Pierpaolo (2019): “Le nozioni di «atto contrario ai doveri d’ufficio» e di «vantaggio indebito» nella proposta di riforma del traffico di influenze illecite”, in GIAVAZZI, Stefania *et al.* (eds.): *Lobbying e traffico di influenze illecite* (Torino, Giappichelli), pp. 307-330

BALBI, Giuliano (2012): “Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 3-4, pp. 5-12

CENTONZE, Francesco (2013): “Public-Private Partnership and Agency Problems: The Use of Incentives in Strategies to Combat Corruption”, in FORTI, Gabrio *et al.* (eds): *Preventing Corporate Corruption. The Anti-Bribery Compliance Model* (Londra, Springer), pp. 43-68

CINGARI, Francesco (2019): “La riforma del delitto di traffico di influenze illecite e l’incerto destino del millantato credito”, *Diritto penale e processo*, 6, pp. 749-755

DE ANGELIS, Pierfrancesco (1990): voce “Millantato credito”, *Enciclopedia Giuridica*, XX (Roma, Treccani), pp. 2-15

DOLCINI, Emilio e VIGANÒ, Francesco (2012): “Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1, pp. 238-252

DWORKIN, Roland (2002): *Virtù sovrana. Teoria dell’uguaglianza* (trad. Giovanna Bettini, Milano, Feltrinelli)

FORTI, Gabrio (2018): *La cura delle norme. Oltre la corruzione delle regole e dei saperi*, (Milano, Vita e pensiero)

FORTI, Gabrio (2003): “La corruzione tra privati nell’orbita di disciplina della corruzione pubblica: un contributo di tematizzazione”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1115-1163

GAMBARDELLA, Marco (2019): “Il grande assente nella nuova «legge spazzacorrotti»: il microsistema delle fattispecie di corruzione”, *Cassazione penale*, pp. 44-73

GIOIA, Marco e VENTURATO, Benedetta (2019): “L’esperienza giurisprudenziale italiana tra millantato credito e traffico di influenze illecite”, in GIAVAZZI, Stefania *et al.* (eds.): *Lobbying e traffico di influenze illecite* (Torino, Giappichelli), pp. 227-264

GIOIA, Marco (2019): “Il traffico di influenze illecite nelle fonti sovranazionali”, in GIAVAZZI, Stefania *et al.* (eds.): *Lobbying e traffico di influenze illecite* (Torino, Giappichelli), pp. 93-120

LOSAPPIO, Giuseppe (2015): “Millantato credito e traffico di influenze illecite: rapporti sincronici e diacronici”, *Cassazione penale*, 3, pp. 1037-1046

MAIELLO, Vincenzo (2013): “Il delitto di traffico di influenze indebite”, in B. MATTARELLA, Bernardo e PELISSERO Marco (eds.): *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione* (Torino, Giappichelli), pp. 419-434

MERENDA, Ilaria (2013): “Il traffico di influenze illecite: nuova fattispecie e nuovi interrogativi”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 92-103

MONGILLO, Vincenzo (2019): “Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge «spazzacorrotti»: questioni interpretative e persistenti necessità di riforma”, in GIAVAZZI, Stefania *et al.* (eds.): *Lobbying e traffico di influenze illecite* (Torino, Giappichelli), pp. 265-306

MEZZETTI, Enrico (2007): “«Nobiltà e miseria» ovvero della corruzione in atti giudiziari”, *Cassazione penale*, pp. 1618-1636

PAGLIARO, Antonio (2000): *Principi di diritto penale. Parte speciale, I delitti contro la P.A.* (Milano, Giuffrè)

PAPA, Michele (2019): *Fantastic voyage. Attraverso la specialità del diritto penale* (Torino, Giappichelli)

PEDRAZZI, Cesare (1968): “Millantato credito, *trafic d’influence, influence peddling*”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 912-948

RAMPIONI, Roberto (1993), voce “Millantato credito”, *Digesto discipline penali*, VII (Torino, Utet), pp. 684-690

ROMANO, Mario (2015): *Commentario sistematico. I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati e le qualifiche pubblicistiche* (Milano, Giuffrè)

ROMANO, Mario (2013): “Legge anticorruzione, millantato credito e traffico di influenze”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1397-1410

SEMERARO, Pietro (2000): *I delitti di millantato credito e traffico di influenza* (Milano, Giuffrè)

TAGLIARINI, Francesco (1976): voce “Millantato credito”, *Enciclopedia del Diritto*, XXVI (Milano, Giuffrè) 1976, pp. 308-333